

**XV LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI**

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PRODI)  
E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE (FIORONI)  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOA  
SCHIOPPA)

**Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, recante disposizioni  
finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione**

*Presentato il 13 giugno 2006*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), nel dettare una nuova disciplina per la composizione delle commissioni per gli esami di Stato, ha stabilito altresì in 40,24 milioni di euro il limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle predette commissioni.

Il monitoraggio, posto in essere fin dal primo anno di attivazione della nuova composizione delle commissioni in questione, ha evidenziato una insufficienza delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, per cui con il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, la suddetta somma di 40,24 milioni di euro è stata integrata di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.

Tenuto conto che l'annuale monitoraggio, effettuato dagli uffici scolastici regionali, ha confermato anche per gli anni 2004 e 2005 l'impossibilità di soddisfare l'effettivo fabbisogno, in sede di predisposizione

del disegno di legge finanziaria per gli anni 2005 e 2006 è stata avanzata formale richiesta da parte dell'Amministrazione dell'istruzione per l'adeguamento del limite di spesa. La richiesta non ha comunque trovato accoglimento in nessuno dei suddetti anni.

L'insufficienza dei fondi è stata sostanzialmente determinata dal raddoppio del numero dei componenti delle commissioni costituite per effetto della nuova normativa introdotta dal citato articolo 22, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha previsto la costituzione di una commissione per ciascuna classe impegnata negli esami di Stato, mentre la precedente normativa stabiliva la costituzione di una commissione ogni due classi; inoltre, sempre in applicazione dell'articolo 22, comma 7, la corresponsione dei compensi si è dovuta estendere anche ai docenti delle scuole paritarie facenti parte delle commissioni di esame costituite presso le scuole paritarie medesime.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento della sessione di esame nel corrente anno scolastico 2005/2006, di prossima scadenza, è necessario adeguare lo stanziamento di bilancio che, sulla base dei dati rilevati, si stima di almeno 63 milioni di euro.

La copertura finanziaria della maggiore spesa è assicurata, per pari importo di 63 milioni di euro per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, iscritta, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nell'unità previsionale di base 2.1.5.3, capitolo 1284, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2006.

**RELAZIONE TECNICA**  
**(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive**  
**modificazioni).**

Ai fini della stima dell'onere complessivo per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è necessario precisare che la normativa in materia prevede la costituzione di una commissione esaminatrice per ciascuna classe terminale dei corsi di studio, con la nomina di un presidente a presiedere tutte le commissioni operanti nella medesima sede scolastica. Ne consegue che l'onere della spesa riferita al presidente si ripartisce su tutte le commissioni di esame della scuola.

Ciò premesso, considerando che, in media, ogni istituto scolastico ha quattro classi interessate allo svolgimento degli esami di Stato, si riporta nella seguente tabella l'onere medio per scuola:

Costo medio delle commissioni di esame, per istituto

Presidente Compenso forfettario riferito alla funzione ..... = 1.231x1 euro  
1.231,00

Incremento del 7,5 per cento per le classi oltre le prime due =  $1.231 \times 7,5\% \times 2$  euro 184,65

Commissari Compenso forfettario riferito alla funzione; euro 393 per 6 commissari per 4,2  
classi ..... =  $393 \times 6 \times 4$  euro 9.432,00

Compenso per i commissari delegati a sostituire il presidente;

il 20 per cento aggiuntivo per un commissario per classe ..... =  
 $393 \times 20\% \times 4$  euro 314,40

Totale compensi riferiti alla funzione (a) euro 11.162,05

INPDAP sui compensi = 24,20 per cento x (a) (b) euro 2.701,22

IRAP sui compensi = 8,50 per cento x (a) (c) euro 948,77

Presidente Compenso medio per la trasferta (\*) ..... euro 170,00 (\*)

Commissari Compenso medio per la trasferta; euro 168 per 6 commissari per 4,2 classi  
..... =  $168 \times 6 \times 4$  euro 4.032,00

Totale compensi per trasferte (d) euro 4.202,00

Costo medio per istituto (a)+(b)+(c)+(d) euro 19.014,04

(\*) L'importo di euro 170 quale compenso al presidente per la trasferta si riferisce ad una spesa media a livello nazionale.

Si precisa che per l'anno scolastico 2005/2006 sono stati nominati 5.425 presidenti in altrettanti istituti scolastici e che le classi interessate agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono 21.697. Di conseguenza la spesa complessiva per la corrente sessione di esame si stima in 103,151 milioni di euro (5.425 istituti x 19.014,04 euro).

Conseguentemente, tenuto conto che il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro dall'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), si rende necessario integrare il suddetto limite di spesa con ulteriori 63 milioni di euro.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione**

#### **ART. 1.**

1. E' convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2006.**

**Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'integrazione della dotazione di bilancio per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, al fine di commisurare le dotazioni stesse all'effettivo fabbisogno e di assicurare il regolare svolgimento dell'imminente sessione di esami del corrente anno scolastico 2005/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

#### **ARTICOLO 1.**

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro.
2. Al relativo onere di euro 63 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritta, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sull'U.P.B. 2.1.5.3. capitolo 1284 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2006.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2006.

NAPOLITANO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri.

FIORONI, Ministro dell'istruzione.

PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA.